



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 552 **DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 13/2023 DI DATA 09.02.2023: RESISTENZA IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di marzo (28-03-2023), alle ore 09:30 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1736 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Con precedente deliberazione n. 1278 di data 10.09.2020 era stata deliberata la costituzione in giudizio del Comune di Riva del Garda nella causa civile con richiesta di risarcimento danni n. 1175/2019 RG promossa nei confronti dell'ente avanti al Tribunale di Rovereto, con affidamento della rappresentanza e difesa legale del Comune all'avvocato Mauro Bondi quale legale designato dalla Compagnia di Assicurazione ITAS Mutua.

La causa civile era stata definita a favore dell'Amministrazione comunale con sentenza del Tribunale di Rovereto n. 7/2022, resa in data 13.01.2022.

La sentenza di primo grado veniva successivamente impugnata avanti alla Corte di Appello di Trento.

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 354 di data 03.05.2022 il Comune di Riva del Garda deliberava di resistere in giudizio nel grado di appello e di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato – sede di Trento per la propria rappresentanza e difesa legale nel giudizio avanti alla Corte di Appello di Trento.

Il giudizio di appello, al pari del primo grado, veniva definito a favore dell'Amministrazione comunale con sentenza della Corte di Appello di Trento n. 13/2023, depositata in data 09.02.2023 e trasmessa al Comune di Riva del Garda dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – sede di Trento con nota di data 13.02.2023 prot. n. 6288.

La sentenza della Corte di Appello di Trento n. 13/2023 è da ultimo stata impugnata con ricorso per cassazione, come comunicato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – sede di Trento con nota di data 24.03.2023 prot. n. 12257 di trasmissione del ricorso stesso.

Nella precitata nota l'Avvocatura distrettuale dello Stato – sede di Trento ha evidenziato al Comune di Riva del Garda l'assoluta opportunità di costituirsi in giudizio nel ricorso per cassazione e ha comunicato la disponibilità dell'Avvocatura Generale dello Stato al patrocinio dell'Amministrazione comunale nel giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Ciò premesso, considerato che:

- al predetto incarico di difesa legale non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'ente personale con la qualifica professionale di avvocato;
- l'art. 41, comma 1, del DPR 01.02.1973 n. 49 come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14.04.2004 n. 116 prevede testualmente che *“La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato.”*;
- con la precitata nota di data 24.03.2023 prot. n. 12257 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento ha comunicato la disponibilità dell'Avvocatura Generale dello Stato ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nel ricorso per cassazione promosso nei confronti dell'ente;

si propone di incaricare l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma della rappresentanza in giudizio e difesa legale del Comune di Riva del Garda nel ricorso per

cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 13/2023 promosso nei confronti dell'ente, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visti gli esiti favorevoli dei primi due gradi di giudizio, richiamati in premessa, di cui alle sentenze n. 7/2022 del Tribunale di Rovereto e n. 13/2023 della Corte di Appello di Trento.

Vista la nota di data 24.03.2023 prot. n. 12257 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento ha evidenziato al Comune di Riva del Garda l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio nel ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 13/2023 e ha comunicato la disponibilità dell'Avvocatura Generale dello Stato al patrocinio dell'Amministrazione comunale nel giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Ritenuto opportuno, per quanto espresso nella predetta nota, procedere alla costituzione in giudizio del Comune di Riva del Garda nel ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 13/2023, affidando la rappresentanza e difesa legale dell'ente all'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma.

Visto l'art. 41, comma 1, del DPR 01.02.1973 n. 49 come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14.04.2004 n. 116, che prevede testualmente che “La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato.”.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 536 dd. 9.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 a seguito dell'approvazione da parte del C.C. del bilancio di previsione 2023-2025.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., assumendo la presente deliberazione anche ai fini di indirizzo al Responsabile del Servizio di Bilancio qualora si rendesse necessaria l'assunzione di eventuali determinazioni di spesa, come da precitata deliberazione n. 536.

Su invito del Sindaco - SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di resistere in giudizio nel ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 13/2023, depositata in data 09.02.2023, di cui in premessa, promosso nei confronti del Comune di Riva del Garda avanti alla Suprema Corte di Cassazione;
2. di affidare la rappresentanza e difesa legale del Comune di Riva del Garda nel ricorso di cui ad 1. all'**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO** con sede in Roma - via dei Portoghesi 12, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato ai sensi di legge;
3. di autorizzare il Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento il Vicesindaco, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla difesa e rappresentanza legale dell'ente;
4. di demandare al Responsabile del Servizio di Bilancio "Segreteria Generale, Personale e Organizzazione" l'assunzione di eventuali spese relative all'applicazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare le informazioni relative al presente atto sul sito istituzionale del Comune di Riva del Garda nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e secondo le modalità previste nel vigente PTPCT;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di procedere con urgenza alla costituzione in giudizio del Comune.

sc.

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- iter pubblicazione ed esecutività.